

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 326}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERULLO, CERQUETTI, COVELLI, d'AQUINO, DEL DONNO, DELFINO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRANTINO, TRERMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE

Presentata l'11 agosto 1976

Modifica dell'articolo 28 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con sentenza del 18 giugno 1963, n. 94, la Corte Costituzionale ha ritenuto in contrasto con i principi di cui all'articolo 28 della Costituzione stessa la norma di cui all'articolo 16 del codice di procedura penale che imponeva l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia per procedere contro ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di militari per l'uso di armi in servizio di ordine pubblico.

Esigenze di sicurezza e di ordine pubblico impongono che tale autorizzazione venga ripristinata. È ciò possibile prevedendo con norma costituzionale la autorizzazione medesima ed innovando rispetto ai principi ai quali si è richiamata la Corte costituzionale.

Ritengono i proponenti, senza entrare nel merito della richiamata decisione, che la esperienza successiva alla pronunzia della Corte

costituzionale, suggerisca appunto tale innovazione costituzionale che non abroga il principio della responsabilità diretta del pubblico dipendente prevista dal citato articolo 28, ma stabilisce una particolare tutela di una categoria di dipendenti, cioè dei militari, che per le loro funzioni e, cioè, per la loro particolare condizione di lavoro, debbono usare le armi, specie per le situazioni di maggiore pericolo per gli stessi appartenenti ai corpi militari e per i cittadini rappresentate dalla criminalità crescente e, soprattutto, dall'uso frequente che di armi, esplosivi, materiale incendiario fanno i criminali.

Si tratta di una proposta che deve essere collegata con altre misure dirette alla tutela morale e materiale degli appartenenti ai corpi militari, ma, quanto queste ultime, è indispensabile per la prevenzione e la repressione della criminalità.

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 28 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« Non si procede senza autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri presa di concerto con il Ministro dal quale dipende il militare nei cui confronti è stata promossa l'azione penale per reati commessi in servizio di pubblica sicurezza o di ordine pubblico con l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ed il procedimento è riservato alla giurisdizione militare ».